

- Dirigenza-Decreti

Direzione Istruzione e Formazione
Settore Sistema Regionale della Formazione:
Infrastrutture Digitali e Azioni di Sistema

DECRETO 23 aprile 2020, n. 5828
certificato il 24-04-2020

Decreto dirigenziale n. 5189 del 08.04.2020 avente ad oggetto “Emergenza epidemiologica Covid 19: misure straordinarie per la formazione riconosciuta”. Modifica.

LA DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e in particolare l’articolo 17, comma 2 relativo all’offerta di formazione professionale riconosciuta che è realizzata senza alcun finanziamento pubblico a seguito di un atto unilaterale con il quale l’organismo formativo accreditato si impegna a rispettare le condizioni e i vincoli per la realizzazione dell’attività formativa;

Visto il Regolamento di esecuzione della sopra richiamata L.R. 32/2002 emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 988 del 29 luglio 2019 che approva il “Disciplinare per l’attuazione del Sistema Regionale delle Competenze” previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 731/19 avente ad oggetto “Indirizzi regionali per il riconoscimento delle attività formative nell’ambito del sistema regionale delle competenze. L.R 32/2002 art. 17 comma 2” come modificata dalla DGR n. 1580/19;

Viste le comunicazioni del Direttore della Direzione Istruzione e Formazione della Regione Toscana del 5 marzo 2020 e del 10 marzo 2020 aventi ad oggetto “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-2019, in materia di formazione professionale” che hanno fornito agli organismi formativi accreditati le prime disposizioni di dettaglio conseguenti alla sospensione dei corsi di formazione professionale disposta dai decreti del Presidente del Consiglio del 4 e 9 marzo 2020, facendo comunque salva la modalità di formazione a distanza;

Viste le ulteriori comunicazioni del Direttore della Direzione Istruzione e Formazione della Regione Toscana

del 13.03.20 con oggetto “Formazione a Distanza nella situazione di emergenza epidemiologica covid 19” e del Dirigente responsabile del Settore “Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema” del 26 marzo 2020 con oggetto “Percorsi formativi riconosciuti in corso di svolgimento. Linee guida per la formazione a distanza (FAD) in sostituzione della formazione d’aula nel periodo di emergenza COVID 19” aventi l’obiettivo di fornire le prime indicazioni operative per consentire il ricorso alla formazione a distanza/e-learning, in modo da consentire - ove possibile - la continuità della formazione e la fruizione della stessa da parte dei destinatari, per i corsi formativi già in svolgimento;

Visto il decreto dirigenziale n. 5189 del 08.04.2020 avente ad oggetto “Emergenza epidemiologica Covid 19: misure straordinarie per la formazione riconosciuta” che indica le modalità per lo svolgimento in FAD per i percorsi inseriti nel Repertorio delle Figure Professionali (RRFP) e nel Repertorio della Formazione Regolamentata (RRFR) e dato atto che il citato decreto non si applica alla formazione obbligatoria in materia di formazione per la “salute e sicurezza sul lavoro”;

Vista la delibera n. 536 del 21.04.2020 avente per oggetto “Approvazione indicazioni per i datori di lavoro riguardo la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, relativamente al periodo dell’attuale emergenza COVID-19”;

Considerato che la citata delibera n. 536/20 dà mandato al settore competente “Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema” di modificare il decreto n. 5189/20 per estenderne l’ambito di applicazione ai percorsi di formazione relativi alla “salute e sicurezza sul lavoro” presenti nel Repertorio regionale della formazione regolamentata;

Ritenuto quindi necessario procedere alla modifica del paragrafo 1 “Ambito di applicazione e durata” dell’allegato A del citato decreto n. 5189/20 sostituendo il periodo:

“Come previsto dall’”Accordo fra le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano recante deroga temporanea alle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 25 luglio 2019 in materia di fad/e-learning, applicabile durante la fase di emergenza epidemiologica Covid 19”, approvato il 31 marzo 2020 dalla Conferenza delle Regioni Province Autonome di Trento e Bolzano, il presente provvedimento non si applica:

- alla formazione in materia di salute e sicurezza;
- a tutti i casi di formazione regolamentata oggetto di Accordi in Conferenza Stato Regioni, nei quali sia già prevista una specifica disciplina relativa alla formazione a distanza/e-learning. Ad oggi rientrano in questa cas-

stica i corsi relativi alla somministrazione di alimenti e bevande e quelli per gli ispettori incaricati della revisione dei veicoli a motore” nel modo seguente:

“Il presente provvedimento non si applica a tutti i casi di formazione regolamentata oggetto di Accordi in Conferenza Stato Regioni, nei quali sia già prevista una specifica disciplina relativa alla formazione a distanza/e-learning. Ad oggi rientrano in questa casistica i corsi relativi alla somministrazione di alimenti e bevande e quelli per gli ispettori incaricati della revisione dei veicoli a motore.”

Ritenuto altresì di procedere all’aggiornamento dell’allegato A del decreto dirigenziale n.5180/20 con la modifica di cui al punto precedente;

DECRETA

1. di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, la modifica del paragrafo 1 “Ambito di applicazione e durata” dell’allegato A del decreto dirigenziale n. 5189/20 sostituendo il periodo:

“Come previsto dall’”Accordo fra le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano recante deroga temporanea alle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 25 luglio 2019 in materia di fad/e-learning, applicabile durante la fase di emergenza epidemiologica Covid 19”, approvato il 31 marzo 2020 dalla Conferenza delle Regioni Province Autonome di Trento e Bolzano, il presente provvedimento non si applica:

- alla formazione in materia di salute e sicurezza;
- a tutti i casi di formazione regolamentata oggetto di

Accordi in Conferenza Stato Regioni, nei quali sia già prevista una specifica disciplina relativa alla formazione a distanza/e-learning. Ad oggi rientrano in questa casistica i corsi relativi alla somministrazione di alimenti e bevande e quelli per gli ispettori incaricati della revisione dei veicoli a motore” nel modo seguente:

“Il presente provvedimento non si applica a tutti i casi di formazione regolamentata oggetto di Accordi in Conferenza Stato Regioni, nei quali sia già prevista una specifica disciplina relativa alla formazione a distanza/e-learning. Ad oggi rientrano in questa casistica i corsi relativi alla somministrazione di alimenti e bevande e quelli per gli ispettori incaricati della revisione dei veicoli a motore.”

2. di allegare il testo coordinato con la modifica di cui al punto 1, allegato A parte integrante e sostanziale del presente decreto, che sostituisce l’allegato A precedentemente approvato con Decreto dirigenziale n. 5189/20.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

La Dirigente
Cecilia Chiarugi

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO A

Emergenza epidemiologica covid 19: misure straordinarie per la formazione professionale riconosciuta

1. AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA

L'ambito di applicazione delle seguenti modalità operative comprende i percorsi inseriti nel Repertorio delle Figure Professionali (RRFP) e nel Repertorio della Formazione Regolamentata (RRFR).

Il presente provvedimento non si applica:

- a tutti i casi di formazione regolamentata oggetto di Accordi in Conferenza Stato Regioni, nei quali sia già prevista una specifica disciplina relativa alla formazione a distanza/e-learning. Ad oggi rientrano in questa casistica i corsi relativi alla somministrazione di alimenti e bevande e quelli per gli ispettori incaricati della revisione dei veicoli a motore.

L'ambito di applicazione comprende, rispetto alla data di adozione del presente atto :

1. edizioni già in svolgimento, ovvero per cui si è già verificato l'avvio in aula;
2. richieste di edizioni per le quali si sono concluse le attività di pubblicizzazione;
3. richieste di edizioni in pubblicizzazione;
4. richieste di nuove edizioni.

Le misure di seguito descritte hanno validità fino al termine del periodo di sospensione della formazione in presenza legato alla situazione di emergenza. Al termine dell'emergenza, la formazione d'aula teorica, di cui al successivo paragrafo 2 lettera B), non ancora svolta, verrà erogata in presenza presso la sede individuata per lo svolgimento del corso.

2. PERCENTUALE DI UTILIZZO DELLA FAD/E-LEARNING

A) FAD/e-learning con le caratteristiche indicate nella DGR n. 988/2019

Come già indicato nella circolare regionale del 13/3/2020, è data la possibilità di rimodulare il percorso riconosciuto con una diversa percentuale di formazione in modalità FAD/e-learning secondo le caratteristiche di cui al paragrafo "B.1.4.1 Formazione a Distanza" della DGR 988/2019. Per il RRFP i limiti percentuali sono quelli indicati nelle tabelle di cui ai par. B.2.1 e B.2.2 della DGR 988/2019 e nella DGR 356/2020 per i percorsi IeFP. Per il RRFR si rimanda a quanto indicato nel paragrafo sopra citato.

B) FAD sincrona

La restante percentuale di ore di formazione teorica, c.d. “formazione d’aula teorica”, può essere sostituita con Formazione a Distanza (FAD) avente caratteristiche specifiche e garantendo quanto di seguito riportato.

1. La FAD deve essere *sincrona*, ossia realizzarsi come attività formativa in cui i momenti di insegnamento e di apprendimento tra allievi e docenti avvengono attraverso il trasferimento simultaneo e diretto (ad esempio, la lezione videotrasmissa, il seminario in audio conferenza ecc.) e, in generale, attraverso l’utilizzo di specifiche piattaforme telematiche che possano garantire il rilevamento delle presenze e il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza degli allievi e dei docenti/tutor.

2. La FAD di cui al punto 1 è l’unica ammessa a “sostituire” quella d’aula “in presenza”.

3. La piattaforma scelta dall’organismo formativo dovrà garantire i seguenti requisiti minimi:

- l’autenticazione e il tracciamento della presenza (dati di log-in di docenti e discenti, dati che consentono di rilevare i tempi della connessione e informazioni sulla tipologia di attività, prove intermedie) attraverso la produzione di report automatici;
- lezioni interattive, che consentano al docente e agli allievi di condividere in diretta lo svolgimento della formazione teorica simulando un’aula fisica.

3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE PER L’ATTIVAZIONE DELLA FAD

Per l’avvio dell’attività formativa in modalità a distanza, di cui al precedente paragrafo 2, si precisa quanto segue :

- per le edizioni già in svolgimento alla data delle presenti disposizioni, punto 1 del paragrafo 1, non è necessario attendere l’autorizzazione preventiva dell’UTR. Saranno attivati dagli UTR successivi controlli;
- per tutte le altre casistiche, è necessario attendere l’autorizzazione preventiva dell’UTR.

L’organismo formativo, in entrambe le casistiche sopra indicate, prima dell’avvio dell’attività formativa in modalità a distanza, deve trasmettere all’UTR, ove possibile mediante la piattaforma informatica SIFORT, quanto segue :

- un documento illustrativo di strumenti e modalità di gestione del servizio in modalità FAD, specificando i moduli che realizzano gli obiettivi di apprendimento delle unità formative del progetto;
- la descrizione delle modalità di valutazione dell’apprendimento durante il percorso di formazione a distanza, che preveda almeno una valutazione finale delle competenze;
- il modello di report prodotto dalla piattaforma digitale di cui al precedente paragrafo 2;
- l’indicazione del web link ed eventuali credenziali per poter accedere da remoto alla classe virtuale da parte dell’Ufficio regionale responsabile dei controlli;
- il calendario mensile delle lezioni FAD e i docenti impegnati. La distribuzione oraria della FAD deve garantire la qualità dell’apprendimento. Si precisa che la durata della FAD sostitutiva delle ore di aula dipende dalla durata dell’emergenza sanitaria;
- per le edizioni di cui ai punti 2, 3 e 4 del paragrafo 1, le modalità di selezione e verifica dei requisiti degli allievi;
- dichiarazione di aver proceduto alla verifica della disponibilità da parte dell’utenza della tecnologia necessaria per partecipare alla FAD.

4. MODALITA' PER L'UTILIZZO DELLA FAD

4.1 Requisiti specifici per le richieste di edizioni non ancora avviate in aula, ovvero di cui ai punti 2, 3 e 4 del paragrafo 1 :

- **modalità di pubblicizzazione.** Per le richieste di edizione di cui ai punti 3 e 4 del paragrafo 1, l'organismo formativo deve specificare, nella pubblicizzazione rivolta ai potenziali partecipanti, le modalità di erogazione della formazione teorica mediante l'utilizzo della FAD, integrando, nel caso in cui la richiesta di edizione si trovi già in pubblicizzazione, quanto precedentemente comunicato;
- **informativa e accettazione dell'utente.** L'organismo formativo, prima dell'avvio di un'edizione territoriale, deve acquisire l'accettazione (con le modalità riportate al punto successivo) da parte dell'utente a fronte di specifica informativa resa rispetto alla rimodulazione didattica in FAD. I contenuti minimi dell'informativa sono i seguenti : a) le percentuali di FAD di cui al precedente paragrafo 2; b) che il percorso formativo sarà svolto in FAD sincrona, per le ore di formazione d'aula teorica, limitatamente alla durata della situazione di emergenza; c) le dotazioni tecnologiche minime di cui l'utente deve disporre per potersi iscrivere e poter partecipare in FAD sincrona; d) le modalità di realizzazione delle eventuali prove di selezione e/o verifica dei requisiti d'ingresso, legate allo svolgimento a distanza. L'acquisizione dell'accettazione da parte dei corsisti è estesa anche ai corsi già avviati in aula e per i quali l'organismo formativo non abbia ancora presentato alla data di adozione del presente atto la comunicazione di cui al precedente paragrafo 3.
All'utenza eventualmente già selezionata deve essere consentita la possibilità di ritirarsi.
La documentazione in esame deve restare agli atti per le eventuali verifiche dell'UTR;
- **modalità di presentazione delle domande di iscrizione.** L'organismo formativo deve garantire la possibilità d'iscrizione al corso attraverso il proprio sito internet o mediante posta elettronica. In entrambi i casi, deve essere assicurata la raccolta di tutte le informazioni previste dalla domanda di iscrizione cartacea;
- **numero massimo di partecipanti.** Il numero massimo di partecipanti ad un'edizione è pari al numero massimo di allievi già previsti per la formazione in aula, nel rispetto della vigente normativa che richiede una superficie delle aule calcolata garantendo, al minimo, 1,8 mq per ciascun allievo;
- **modalità per le prove di selezione o per la verifica dei requisiti in ingresso.** Laddove si debbano svolgere prove di selezione e/o di verifica dei requisiti in ingresso al corso (es. dgr 988/19 B.1.2.1 Verifica del livello di competenze in ingresso per cittadini stranieri) l'organismo formativo deve assicurare che il loro svolgimento avvenga attraverso modalità che non richiedano la presenza fisica delle persone garantendo pari trattamento e pari condizioni di accessibilità agli utenti. Le modalità e le risultanze del processo selettivo dovranno comunque essere riportate nel verbale di selezione. Si specifica quanto segue:
 - ✓ i colloqui individuali devono essere svolti mediante collegamento sincrono audio e video mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente paragrafo 2 lettera B). Deve essere conservata agli atti e resa disponibile per i controlli idonea documentazione attestante lo svolgimento delle prove e l'identità delle persone che vi hanno partecipato. E' responsabilità dell'organismo formativo procedere all'identificazione del candidato/a mediante visualizzazione del volto e documento di identità in streaming;
 - ✓ le prove scritte, ove previste, dovranno essere somministrate in modalità da remoto, ad esempio prevedendo la convocazione degli iscritti attraverso mail con verifica del ricevimento

di conferma di lettura, mantenuta agli atti, con somministrazione via web in contemporanea a tutti gli iscritti di un test tramite la piattaforma di cui al precedente paragrafo 2 lettera B) con temporizzatore che preveda la chiusura in automatico del test allo scadere del tempo utile;

✓ Sono escluse dalla realizzazione in modalità a distanza tutte le prove pratiche di selezione che comportino l'esecuzione di tecniche operative e/o l'utilizzo di specifiche strumentazioni e attrezzature.

4.2 Per la FAD sostitutiva d'aula, di cui al paragrafo 2 lettera B), le presenze dei partecipanti alla classe virtuale devono essere registrate sul registro d'aula da parte del docente o del tutor, riportando in corrispondenza delle ore l'annotazione "FAD sostitutiva di aula". Il registro d'aula dovrà riportare informazioni coerenti con quanto tracciato nei report automatici della piattaforma in uso. A tale riguardo, dovrà essere allegato al registro il report delle presenze generato dalla piattaforma utilizzata.

Per la FAD di cui al paragrafo 2 lettera A) si rimanda a quanto indicato nella dgr 988/2019.

4.3 Tutti i partecipanti al percorso formativo devono essere messi in grado di disporre della strumentazione tecnologica, software, hardware e connettività, necessaria per la FAD, avendo riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. In caso di impossibilità di collegamento da parte di alcuni allievi, ad esempio per ragioni di carattere tecnico, devono essere individuate soluzioni alternative e comunque deve essere prevista una modalità di recupero a favore degli stessi, alla ripresa delle attività.

Si precisa che l'organismo formativo deve comunque assicurare, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, il recupero delle attività formative ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso

Tutta la documentazione, inclusa quella riguardante le domande di iscrizione presentate dagli allievi, le eventuali prove di selezione svolte e di verifica dei requisiti in ingresso e relativi verbali, così come le eventuali prove intermedie, dovrà essere disponibile presso l'organismo formativo per i controlli da parte dei competenti settori territoriali.

In caso di mancata coerenza con le presenti disposizioni, non sarà possibile il riconoscimento delle attività realizzate.

5. PARTE PRATICA ED ESAMI

Le attività pratiche e laboratoriali previste dagli specifici profili e figure professionali, così come l'esame conclusivo, finalizzato al rilascio dell'attestato/qualificazione, sono effettuati sempre in presenza.